



LEGGE 4 agosto 1967, n. 34 (pubblicata nell'albo del Palazzo Governativo il 18 agosto 1967).

Regolamentazione del pieno impiego della manodopera.

Noi Capitani Reggenti

la Serenissima Repubblica di San Marino

Promulghiamo e pubblichiamo la seguente legge approvata dal Consiglio Grande e Generale nella seduta del 4 agosto 1967:

Art. 1

Lo Stato, allo scopo garantire ad ogni cittadino il fondamentale diritto al lavoro, assicura la piena occupazione della manodopera mediante l'assunzione nei propri cantieri dei lavoratori manuali ai quali l'Ufficio di Collocamento non abbia trovato altre possibilità di occupazione.

Art. 2

L'assunzione dei lavoratori presso i cantieri dello Stato è demandata all'Ufficio di Collocamento.

Il lavoratore, munito di regolare libretto di lavoro, che intende occuparsi presso i cantieri dello Stato, è tenuto a compilare la richiesta su apposito modulo presso l'Ufficio di Collocamento il quale entro tre giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta provvederà ad occupare il lavoratore d'intesa con gli Uffici statali competenti che impiegano manodopera.

Art. 3

Qualora siano disponibili posti di lavoro presso imprese private, i prestatori d'opera tenuti ad occupare i posti di lavoro che verranno loro messi a disposizione dall'Ufficio di Collocamento. Coloro che ritenuti idonei fisicamente e professionalmente rifiutano di occuparsi presso imprese private, saranno sospesi dai cantieri dello Stato per 4 settimane. Coloro che senza giustificato motivo lasciano il posto di lavoro oppure vengono licenziati ripetutamente dalle imprese, per cause loro imputabili, saranno ugualmente sospesi dai cantieri dello Stato.

Art. 4

La durata delle prestazioni presso i cantieri dello Stato non potrà eccedere le 45 ore settimanali e le 9 giornaliere.

Art. 5

La retribuzione, per gli operai occupati nei cantieri dello Stato, consiste nei minimi tabellari fissati dal Consiglio Grande e Generale, oltre agli eventuali aumenti per scatti di scala mobile, nonché alle indennità aventi carattere continuativo.

Per quanto non contemplato espressamente dalla presente legge, è fatto richiamo all'art. 14 della legge 17 febbraio 1961 n. 7.

Art. 6

Viene esteso anche ai lavoratori dei cantieri statali il congegno della "scala mobile" analogamente a quello in vigore per il settore industria, commercio e artigianato.

Ogni variazione dei punti di scala mobile registrata nei predetti settori, sarà convalidata una volta all'anno entro il mese di ottobre da una presa d'atto tra la Pubblica Amministrazione e le Organizzazioni Sindacali e non avrà effetti retroattivi.

Art. 7

E' facoltà dell'Ufficio Tecnico, previa approvazione del Congresso di Stato, di organizzare il lavoro per squadre specializzate ed omogenee. Questa organizzazione di lavoro, tendente a conseguire una migliore valorizzazione delle conoscenze professionali dei singoli e per realizzare una più adeguata produttività, comporta, per i lavoratori prescelti, il diritto a percepire una indennità, la cui misura e modalità saranno concordate con le Organizzazioni Sindacali

Art. 8

Lo Stato si impegna di adottare sui propri cantieri le misure atte a tutelare l'integrità fisica e la personalità dei prestatori di lavoro.

E' facoltà delle Organizzazioni Sindacali di segnalare i casi di insufficienza e di mancanza di misure per la tutela del lavoratore agli Uffici competenti. Lo Stato agli Uffici competenti.

Art. 9

I Deputati al lavoro e ai Lavoratori Pubblici e i rappresentanti delle Organizzazioni Sindacali si incontreranno due volte all'anno per esaminare lo stato dell'occupazione della manodopera e per decidere eventualmente di sottoporre a corsi di riqualificazione e a prove di idoneità un numero prestabilito di lavoratori.

La prova di idoneità sarà valutata da una Commissione composta da:

- un funzionario delegato dal Deputato ai LL. PP.
- l'Ingegnere Capo dell'Ufficio Tecnico o Ingegnere da esso delegato
- un tecnico con responsabilità di cantiere
- due lavoratori designati dalle Organizzazioni Sindacali.

Durante il periodo di riqualificazione la retribuzione non potrà in ogni caso essere inferiore a quella del manovale comune.

Alla prova di idoneità possono partecipare anche i prestatori d'opera presso privati.

Art. 10

Il prestatore d'opera deve frequentare il cantiere in maniera continuativa e senza interruzioni. Quando il lavoro è organizzato in turni continuativi è ammessa una interruzione di venti minuti per consumare la colazione.

In caso di assenza per malattia, il lavoratore dovrà fare pervenire comunicazione all'assistente del cantiere entro tre giorni dall'interruzione del lavoro.

Art. 11

Il prestatore di lavoro dei cantieri statali ha diritto, salvo il caso di allontanamento immediato dal lavoro, ad una indennità di anzianità, stabilita nella misura del 3% sull'ammontare della retribuzione annuale con esclusione di quanto è corrisposto titolo di rimborso spese e di assegni familiari, da liquidarsi unitamente alla gratifica natalizia.

Art. 12

Il prestatore dei cantieri statali è tenuto al versamento di un contributo a favore delle Organizzazioni Sindacali che verrà fissato da apposita legge o regolamento. Detto contributo verrà trattenuto dall'Amministrazione Pubblica e versato al termine di ogni periodo di paga alle Organizzazioni Sindacali.

Art. 13

Qualora l'Ufficio Tecnico abbia necessità di occupare intere squadre di lavoratori fuori del loro Castello provvederà ad organizzare il trasporto gratuito dalle località di residenza ai cantieri di lavoro.

Art. 14

Il prestatore d'opera deve essere puntuale e diligente; deve osservare tutte le disposizioni impartite dai dirigenti tecnici e amministrativi, relative allo svolgimento e alla disciplina del lavoro.

Qualora non venissero rispettate le disposizioni di cui alla presente legge, o comunque si verificasse ogni altra mancanza sul lavoro, si applicheranno le seguenti sanzioni disciplinari:

- a) richiamo verbale,
- b) ammonimento,
- c) diffida,
- d) sospensione dal servizio fino ad un massimo di 4 settimane,
- e) allontanamento immediato dal lavoro fino ad un massimo di 3 mesi.

Art. 15

La presente legge entrerà in vigore per la parte normativa il 21 agosto 1967, per la parte economica il 1° giugno 1967.

Dato dalla Nostra Residenza, addì 10 agosto 1967/1666 d.F.R.

I CAPITANI REGGENTI

Vittorio Rossini - Alberto Lonfernini

IL SEGRETARIO DI STATO

PER GLI AFFARI INTERNI

G. L. Berti